



**Città di
Reggio Calabria**



Reggio Gestione Entrate e Servizi

entro il **16**
giugno

CHI PAGA L'IMU

I possessori di immobili, fabbricati ed aree edificabili. L'Imu non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9

◀ **IMU**

COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Settore Tributi e Appalti
Ce.Dir - Via S.Anna Il Tr. - Torre 4, 2° piano
reggiocal.it

RE.G.E.S. S.p.A.
Via Sbarre Inferiori n° 304/A
89129 Reggio Calabria | Tel 0965/631911
reges.it

Numero Verde
800 317980

TERMINI DI PAGAMENTO

Acconto del 50% entro il 16/06/2016. Saldo entro il 16/12/2016.
Salva la possibilità del versamento dell'imposta complessivamente
dovuta in unica soluzione entro il 16 giugno 2016.

Possesso di immobili siti nel territorio del Comune. L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenza. Il tributo non è dovuto se, su base annua, è inferiore a due euro.

CHI PAGA

Proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati; Titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati; concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria

BASE IMPONIBILE

La base imponibile è ottenuta aumentando del 5% la rendita catastale dell'immobile - fabbricato in vigore 1° gennaio 2016 e moltiplicando per il valore del parametro della corrispondente categoria.

I moltiplicatori per ciascuna categoria catastale sono i seguenti:

immobili in cat. A – C2 – C6 – C7, escluso A10	160
immobili in cat. B – C3 – C4 – C5	140
immobili in cat. D5 e A10	80
immobili in cat. D escluso D5	65
immobili in cat. C1	55

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione.

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e per i fabbricati di interesse storico artistico ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n. 42/2004 la base imponibile è ridotta del 50%.

ALIQUOTE E DETRAZIONI

- Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A1, A8, A9) **3,5 per mille**
- Aliquota ordinaria, con base imponibile è ridotta al 50%, per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo a favore di parenti entro il 1° in linea retta a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili, fabbricati ed aree edificabili **10,6 per mille**
- Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D **10,6 per mille**
(di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato)
- Aliquota per gli immobili concessi in locazione a canone concordato (l'imposta, applicando l'aliquota, è ridotta al 75%). **6 per mille**

TERMINI DI PAGAMENTO

ACCONTO del 50% entro il 16/06/2016 - SALDO entro il 16/12/2016

Salva la possibilità del versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

I versamenti devono essere effettuati tramite modello F/24, indicando i seguenti codici:

3912 abitazione principale e relative pertinenze	3918 altri fabbricati
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale	3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (Stato)
3914 terreni	3930 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (Incremento Comune)
3916 aree fabbricabili	